PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994

Art. 5

Proroga dei termini

Il termine relativo all'applicazione in forma graduale e progressiva della contabilita' economica, previsto dalla lettera b), comma 2, dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e' prorogato al 1' gennaio 1996.

Versione in vigore dal 28 giugno 1994, non più in vigore dal 27 agosto 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994
Estremi	Decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-per-l-anno-1994-410-1994/art-5-proroga-dei-termini/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it